WEBINAR FISCALE

NOVITA' FISCALI E ALTRI ADEMPIMENTI





PROROGA DEI TERMINI DI VERSAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI FISCALI

MODELLO 770/2020

- Il termine di presentazione è stato prorogato dal 2.11.2020 al 10.12.2020

MODELLO REDDITI 2020 E IRAP 2020

- Il termine di presentazione in via telematica è stato prorogato dal 30.11.2020 al 10.12.2020 (le dichiarazioni tardive possono quindi essere presentate entro il 10.3.2021, canonici 90 giorni per non considerarle omesse)

REDAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'INVENTARIO

Il termine scade il 10,3,2021

CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI INFORMATICI FISCALI

- Il termine scade il 10.3.2021





PROROGA DEI TERMINI DI VERSAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI FISCALI

IL SECONDO ACCONTO IMPOSTE PER I SOGGETTI «ISA»

- Il termine viene prorogato al 30.4.2021 se
 - a) fatturato 1° semestre 2020 < di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019

oppure

b) svolgimento di attività oggetto delle restrizioni a causa Covid-19 altrimenti il secondo acconto era da versarsi entro il 10.12.2020

IL SECONDO ACCONTO IMPOSTE PER I SOGGETTI NON «ISA» CON FATTURATO NON SUPERIORE A 50 MILIONI DI EURO

- Il termine viene prorogato al 30.4.2021 se
 - a) fatturato 1° semestre 2020 < di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno 2019

oppure

b) svolgimento di attività oggetto delle restrizioni a causa Covid-19 altrimenti il secondo acconto era da versarsi entro il 10.12.2020





PROROGA DEI TERMINI DI VERSAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI FISCALI

VERSAMENTI FISCALI DI NOVEMBRE 2020

- per i soggetti che hanno subito la sospensione o limitazione attività per Covid-19 ai sensi del Dpcm 3.11.2020
- Relativi all'IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e alle addizionali regionali e comunali IRPEF
- I versamenti sospesi devono essere effettuati entro il 16.3.2021 in unica soluzione o in 4 rate mensili da tale data, senza sanzioni e interessi.





PROROGA DEI TERMINI DI VERSAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI FISCALI

VERSAMENTI FISCALI DI DICEMBRE 2020

- per i soggetti che hanno subito la sospensione o limitazione attività per Covid-19 ai sensi del Dpcm 3.11.2020 oppure una rilevante diminuzione del fatturato (nov. 2020 - nov. 2019 calo del 33%) oppure
 - hanno iniziato l'attività dall'1.12.2019
- Relativi all'IVA, alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e alle addizionali regionali e comunali IRPEF
- I versamenti sospesi devono essere effettuati entro il 16.3.2021 in unica soluzione o in 4 rate mensili da tale data, senza sanzioni e interessi.





PROROGA DEI TERMINI DI VERSAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI FISCALI

PROPROGA VERSAMENTI DEFINIZIONI FISCALI

DECRETO «MILLEPROROGHE» APPROVATO IL 26 FEBBRAIO 2021

Il 27 febbraio, sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze è comparso il comunicato stampa n. 36 che così recita:

"Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che è in corso di redazione il provvedimento che definirà il termine del 1° marzo 2021 per il pagamento delle rate della "rottamazione-ter" e del "saldo e stralcio". Il termine riguarda le rate del 2020 ancora non versate a cui si aggiunge prima rata del 2021 della rottamazione-ter. Il provvedimento entrerà in vigore successivamente al 1° marzo 2021 e i pagamenti, anche se non intervenuti entro tale data, saranno considerati tempestivi purchè effettuati nei limiti del differimento che sarà disposto".





PROROGA DEI TERMINI DI VERSAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI FISCALI

PROPROGA VERSAMENTI DEFINIZIONI FISCALI

DECRETO «MILLEPROROGHE» APPROVATO IL 26 FEBBRAIO 2021

Inoltre, non viene per ora modificato l'art. 68 comma 1 del DL 18/2020, quindi i pagamenti derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito Inps scaduti dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, continuano a dover avvenire entro il 31 marzo 2021, ferma la possibilità di chiedere la dilazione.





RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI

Art. 1 c. 1122-1123 della L. 30.12.2020 n. 178
Si ripropongono le agevolazioni fiscali introdotte dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001

SOGGETTI:

- Persone fisiche;
- Società semplici;
- Enti non commerciali.

OGGETTO:

- Costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate;
- Terreni (agricoli o edificabili)

POSSEDUTI ALLA DATA DELL'1.1.2021





RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI

PERIZIA ENTRO IL 30.6.2021 (asseverata da professionista abilitato)

IMPOSTA SOSTITUTIVA

- aliquota unica dell'11%
- da versare entro il 30.6.2021 in un'unica rata
 o in tre rate (30.6.2021-30.6.2022-30.6.2023) con interesse del 3% annuo

SCOMPUTO O RIMBORSO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA GIA' VERSATA

- non si è tenuti al versamento delle rate ancora pendenti della precedente rivalutazione;
- può scomputare l'imposta sostitutiva già versata dall'imposta dovuta per la nuova rivalutazione;
- può chiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva già versata entro 48 mesi.





RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI

VALUTAZIONE DI CONVENIENZA aliquote a confronto:

- 11% imposta sostitutiva sul valore di perizia (qualificate e non)
- 26% sulla plusvalenza realizzata

11% x valore della quota da perizia < 26% x plusvalenza da cessione

L'imposta sostitutiva dell'11% risulta conveniente quando la plusvalenza realizzata risulta superiore al 42,31% del valore della partecipazione rilevato in sede di perizia





RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI

ESEMPIO

- persona fisica ha una partecipazione in srl del costo di acquisto di € 50.000
- valore di perizia all'1.1.2021 € 100.000 identico al corrispettivo di vendita
- affrancamento partecipazione 11% x 100.000 = 11.000
- eventuale plusvalenza su partecipazione non affrancata 26% x 50.000 = 13.000

Affrancamento all'11% risulta più conveniente della tassazione della plusvalenza (senza però considerare il costo della perizia)

se invece la plusvalenza realizzata fosse pari a \leq 42.307,69, l'imposta sostitutiva da capital gain sarebbe pari a \leq 11.000 (42.307,69 x 26%) esattamente quanto il contribuente pagherebbe per affrancare una partecipazione non quotata periziata per un valore di \leq 100.000.





RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI 2020

Riferimenti normativi Art. 110 D.L. 104/2020 cosiddetto Decreto Agosto

POSSIBILITA' DI EFFETTUARE LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA AI SOLI FINI CIVILISTICI, CONSENTENDONE IL RICONOSCIMENTO FISCALE CON IL PAGAMENTO DI UN'IMPOSTA SOSTITUTIVA CON ALIQUOTA DEL 3%





RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI 2020

SOGGETTI:

 Spa, Sapa, Srl, Sas, Snc, Imprenditori individuali, Società cooperative, Enti non Commerciali

OGGETTO:

- a) immobilizzazioni materiali: i beni ammessi alla rivalutazione sono gli immobili, gli impianti, il macchinario, i mobili iscritti tra le immobilizzazioni materiali, i beni di costo unitario inferiore a 516 euro ed i beni completamente ammortizzati. La rivalutazione può riguardare solo i beni risultanti dal bilancio di esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2019 ed ancora iscritti nel bilancio in relazione al quale viene operata la rivalutazione. Le imprese in contabilità semplificata fanno riferimento ai beni acquistati entro il 31 dicembre 2019 e risultanti dal Registro dei Beni Ammortizzabili o dal Registro IVA degli Acquisti. Si ritiene che:





RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI 2020

- i) i **beni in corso di costruzione**, possono essere rivalutati per la parte iscritta in contabilità;
- ii) i beni detenuti in leasing possono essere rivalutati se acquisiti in proprietà, cioè 'riscattati' entro l'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2019 (ciò in quanto possono essere rivalutati solo i beni di proprietà dell'azienda).
- b) immobilizzazioni immateriali: i beni ammessi alla rivalutazione sono i diritti di brevetto industriale, i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, i diritti di concessione, i marchi di fabbrica, know-how, etc., iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali.





RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI 2020

c) partecipazioni in società controllate e collegate: le partecipazioni in società controllate ed in società collegate, ai sensi dell'articolo 2359 codice civile, per poter essere rivalutate debbono risultare iscritte nell'attivo patrimoniale del bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie. Il rapporto di controllo o collegamento deve sussistere nel bilancio redatto alla fine dell'esercizio di riferimento (esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2019) e deve continuare ad esistere ininterrottamente alla data di chiusura dell'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione viene eseguita.

IMPOSTA SOSTITUTIVA:

- la rivalutazione di fatto è gratuita se attuata ai soli fini civilistici;
- per il riconoscimento fiscale (a decorrere dall'esercizio 2021) occorre versare un'imposta sostitutiva pari al 3%;
- inoltre vi è la possibilità di versare un'imposta sostitutiva del 10% per l'eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione.





RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI 2020

Valutazioni di convenienza:

I possibili vantaggi della rivalutazione, risultano i seguenti:

- a) incremento degli ammortamenti che è possibile computare in detrazione (a partire dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2021);
- b) incremento del patrimonio netto per evitare le previsioni degli articoli 2446 e 2482-bis codice civile (già nel bilancio dell'esercizio 2020); in altri termini, gli effetti patrimoniali consistono nella possibilità di disporre di un strumento tecnico e legale di contrasto dei possibili effetti negativi della pandemia da Covid-19 nei bilanci chiusi al 31 dicembre 2020 atto a rafforzare la composizione del patrimonio netto;
- c) minori plusvalenze in caso di cessione (a partire dal bilancio del 2024);





RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI 2020

- d) maggiore plafond per calcolare le manutenzioni deducibili ex articolo 102, comma 6, del TUIR (a partire dal bilancio del 2021);
- e) il versamento dell'imposta sostitutiva 3% ed il contemporaneo affrancamento 10% del saldo attivo di rivalutazione, se da una parte determina un costo complessivo del 13% (per i soggetti in contabilità ordinaria), dall'altro sostituisce, nel caso delle società di capitali, le imposte Ires 24% ed Irap 3,90 (aliquota ordinaria) ordinariamente dovute, con un evidente risparmio prospettico di natura fiscale (del 15,73% per le società di capitali);
- f) possibilità di riallineare il differenziale tra il valore contabile ed il valore fiscale dei beni.





RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI 2020

Tra gli aspetti negativi della rivalutazione, ci limitiamo a riportare i seguenti:

- a) potenziali conseguenze negative negli indici di affidabilità (relativamente al calcolo del valore dei beni strumentali, che viene incrementato);
- b) possibili conseguenze negative nella determinazione dei ricavi minimi ammissibili per le cd. 'società di comodo' (articolo 30 della Legge n. 724/1994);
- c) conseguenze derivanti dalla distribuzione del saldo di rivalutazione monetaria.





RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI 2020

ASPETTI CONTABILI E FISCALI DELLA RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA

- IL VALORE DEI SINGOLI BENI, AL NETTO DEGLI AMMORTAMENTI NON DEVE ESSERE SUPERIORE AL VALORE REALIZZABILE NEL MERCATO;
- SECONDO I PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI, IL VALORE MASSIMO DELLA RIVALUTAZIONE PUO' ESSERE INDIVIDUATO UTILIZZANDO IL CRITERIO DEL VALORE D'USO O DEL VALORE DI MERCATO;
- LA RIVALUTAZIONE DEI BENI NON COMPORTA SOLITAMENTE L'AMODIFICA DELLA VITA UTILE DELLO STESSO;
- L'IMPOSTA SOSTITUTIVA ASSOLTA PER IL RICONOSCIMENTO FISCALE DEI MAGGIORI VALORI ATTRIBUITI AI BENI E' PORTATA IN RIDUZIONE DEL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE





RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI 2020

LA RIVALUTAZIONE PUO' ESSERE EFFETTUATA SECONDO LE SEGUENTI MODALITA':

- 1. RIVALUTAZIONE DEL SOLO COSTO STORICO (valore lordo)
- 2. RIVALUTAZIONE DEL COSTO STORICO (valore lordo) E DEL FONDO DI AMM.TO;
- 3. RIDUZIONE DEL FONDO DI AMMORTAMENTO





RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI 2020

- 1. RIVALUTAZIONE DEL SOLO COSTO STORICO (valore lordo) Esempio:
- rivalutazione macchinario acquistato nel 2014 per € 200.000;
- aliquota ammortamento civilistico e fiscale 10%.

Piano di ammortamento originario

	anno	costo storico	ammortamenti	f.do amm.to	valore netto contabile
1	2014	200.000	20.000	20.000	180.000
2	2015	200.000	20.000	40.000	160.000
3	2016	200.000	20.000	60.000	140.000
4	2017	200.000	20.000	80.000	120.000
5	2018	200.000	20.000	100.000	100.000
6	2019	200.000	20.000	120.000	80.000





RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI 2020

	anno	costo storico	ammortamenti	f.do amm.to	valore netto contabile
7	2020	200.000	20.000	140.000	60.000
8	2021	200.000	20.000	160.000	40.000
9	2022	200.000	20.000	180.000	20.000
10	2023	200.000	20.000	200.000	0
			200.000		





RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI 2020

Nel bilancio 2020 l'impresa intende rivalutare con effetto fiscale il macchinario di 50.000 euro poiché il suo valore di mercato nel 2020 è pari a 110.000 euro.

	anno	costo storico	ammortamenti A	fondo ammortamento A	valore netto contabile A
1	2014	200.000	20.000	20.000	180.000
2	2015	200.000	20.000	40.000	160.000
3	2016	200.000	20.000	60.000	140.000
4	2017	200.000	20.000	80.000	120.000
5	2018	200.000	20.000	100.000	100.000
6	2019	200.000	20.000	120.000	80.000
7	2020	250.000	20.000	140.000	110.000
8	2021	250.000	25.000	165.000	85.000
9	2022	250.000	25.000	190.000	60.000
10	2023	250.000	25.000	215.000	35.000
11	2024	250.000	25.000	240.000	10.000
12	2025	250.000	25.000	250.000	-





RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI 2020

Nell'esempio proposto si è di fatto determinato un allungamento della vita utile residua del bene ma, se si volesse mantenere inalterata la vita utile (nell'esempio 10 anni) si dovrà operare la seguente variazione in aumento come in tabella che

segue:

	anno	costo storico	ammortamenti A	fondo ammortamento A	valore netto contabile A
1	2014	200.000	20.000	20.000	180.000
2	2015	200.000	20.000	40.000	160.000
3	2016	200.000	20.000	60.000	140.000
4	2017	200.000	20.000	80.000	120.000
5	2018	200.000	20.000	100.000	100.000
6	2019	200.000	20.000	120.000	80.000
7	2020	250.000	20.000	140.000	110.000
8	2021	250.000	36.667	176.667	73.333
9	2022	250.000	36.667	213.333	36.667
10	2023	250.000	36.667	250.000	_





RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI 2020

Le scritture contabili sarebbero le seguenti:

- rivalutazione del macchinario per l'importo pari a euro 50.000

B.II.2 Macchinario

D 50.000

A.VI Riserva di rivalutazione

A 50.000

- registrazione dell'imposta sostitutiva (3% x 50.000 = 150 euro)

A.VI Riserva di rivalutazione

D 150

D.12 Debiti per imposta sostitutiva

A 150

Nei periodi di imposta 2021 - 2022 - 2023 la società opererà una variazione in aumento per euro 11.667 nel Modello Unico per effetto del disallineamento tra valori civilistici e valori fiscalmente riconosciuti.





RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI 2020

2. RIVALUTAZIONE DEL COSTO STORICO E DEL FONDO DI AMM.TO

	2000	costo storico	ammortamenti A	fondo ammortamento A	valore netto contabile A
	anno	COSTO STOLICO	annior tamenti A	Torido arrillor tarrierito A	valore fietto contabile A
1	2014	200.000	20.000	20.000	180.000
2	2015	200.000	20.000	40.000	160.000
3	2016	200.000	20.000	60.000	140.000
4	2017	200.000	20.000	80.000	120.000
5	2018	200.000	20.000	100.000	100.000
6	2019	200.000	20.000	120.000	80.000
		325.000		195.000	130.000
7	2020	325.000	20.000	215.000	110.000
8	2021	325.000	32.500	247.500	77.500
9	2022	325.000	32.500	280.000	45.000
10	2023	325.000	32.500	312.500	12.500
11	2024	325.000	12.500	325.000	-





RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI 2020

Avendo la rivalutazione effetto sugli ammortamenti a partire dal bilancio successivo a quello in cui viene operata (quindi dal 2021), questo differimento produce un allungamento del piano di un anno.

Le scritture contabili sarebbero le seguenti:

B.II.2 Macchinario D 125.000

F.do amm.to macchinario A 75.000

A.VI Riserva di rivalutazione A 50.000

La rivalutazione del costo storico e del fondo di ammortamento si determinano sulla base del coefficiente di rivalutazione, pari al rapporto tra la rivalutazione massima eseguibile (50.000 euro) e il valore netto contabile a bilancio nell'esercizio precedente a quello in cui viene operata la rivalutazione (80.000 euro). Tale coefficiente (62,5%) è poi moltiplicato per il costo storico del bene (200.000) e per il fondo ammortamento al 31 dicembre 2019 (120.000 euro).





RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI 2020

3. RIDUZIONE DEL FONDO AMMORTAMENTO

	anno	costo storico	ammortamenti A	fondo ammortamento A	valore netto contabile A
1	2014	200.000	20.000	20.000	180.000
2	2015	200.000	20.000	40.000	160.000
3	2016	200.000	20.000	60.000	140.000
4	2017	200.000	20.000	80.000	120.000
5	2018	200.000	20.000	100.000	100.000
6	2019	200.000	20.000	120.000	80.000
	2017	200.000	20.000	.20.000	53.555
		200.000		70.000	130.000
_					
7	2020	200.000	20.000	90.000	110.000
7 8	2020 2021	200.000 200.000	20.000 20.000	90.000 110.000	110.000 90.000
8	2021	200.000	20.000	110.000	90.000
8 9	2021 2022	200.000 200.000	20.000 20.000	110.000 130.000	90.000 70.000
8 9 10	2021 2022 2023	200.000 200.000 200.000	20.000 20.000 20.000	110.000 130.000 150.000	90.000 70.000 50.000





RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI 2020

Anche in questo caso nel bilancio 2020 il valore netto contabile del bene risulta pari a 110.000 euro, pertanto, l'effetto della rivalutazione si può considerare prodotto.

E' possibile mantenere inalterata la durata del piano di ammortamento incrementando le quote di ammortamento stanziate a partire dal 2021. In tale caso, come già detto in precedenza, la società dovrà operare delle variazioni in aumento nel modello Unico per la parte dell'ammortamento non deducibile fiscalmente ma imputato a bilancio civilisticamente.





FATTURAZIONE ELETTRONICA E CORRISPETTIVI TELEMATICI

NOVITA' CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021 (178/2020)

- Modifiche ai termini di registrazione delle fatture attive per i soggetti con liquidazioni trimestrali
- Proroga per l'anno 2021 del divieto di fatturazione elettronica via SDI per le prestazione B2C aventi carattere sanitario
- Nuove disposizioni per le bozze di documenti IVA precompilati (registri, liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale) a decorrere dalle operazioni effettuate nel 2021
- Modifiche alla disciplina dell'*esterometro* dall'1.1.2022
- Solidarietà del cedente/prestatore per il pagamento dell'imposta di bollo nelle fatture elettroniche in caso di emissione del documento da parte di terzi
- Regime sanzionatorio relativo alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri





FATTURAZIONE ELETTRONICA E CORRISPETTIVI TELEMATICI

NUOVI TERMINI DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE ATTIVE

- PER I SOGGETTI CHE OPTANO PER LA LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE DELL'IVA
- ANNOTAZIONE ENTRO LA FINE DEL MESE SUCCESSIVO AL TRIMESTRE DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI (in precedenza doveva essere effettuata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione)
- L'OPZIONE PER LA LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE DELL'IVA E' CONSENTITA PER I SOGGETTI CHE NELL'ANNO SOLARE PRECEDENTE ABBIANO REALIZZATO UN VOLUME D'AFFARI NON SUPERIORE A:
 - 400.000 euro per gli esercenti arti o professioni e per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
 - 700.000 euro per le imprese aventi ad oggetto attività diverse dalle prestazioni di servizi.





FATTURAZIONE ELETTRONICA E CORRISPETTIVI TELEMATICI

DIVIETO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE PRESTAZIONI SANITARIE

- ANCHE PER L'ANNO 2021 INVIO DEI DATI SOLO MEDIANTE CANALE «TESSERA SANITARIA» CON RIFERIMENTO ALLE FATTURE I CUI DATI DEVONO ESSERE INVIATI A QUEST'ULTIMO.
- STESSO DIVIETO ANCHE PER I SOGGETTI CHE FATTURANO PRESTAZIONI SANITARIE PUR NON ESSENDO TENUTI ALL'INVIO DEI DATI AL SISTEMA TS.
- IL DIVIETO RIGUARDA SOLO LE OPERAZIONI B2C
- ESSENDO DATI SENSIBILI TALI PRESTAZIONI NON DEVONO ESSERE INCLUSE NEMMENO NELL'»ESTEROMETRO»





FATTURAZIONE ELETTRONICA E CORRISPETTIVI TELEMATICI

NOVITA' IN TEMA DI PREDISPOSIZIONE DELLE BOZZE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE IVA

 OBIETTIVO: METTERE A DISPOSIZIONE IN UN'AREA RISERVATA DEL SITO INTERNET DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE, A PARTIRE DAI DATI 2021 LE BOZZE DEI SEGUENTI DOCUMENTI

- Registro delle fatture emesse
- Registro degli acquisti
- Liquidazioni periodiche IVA
- Dichiarazione annuale IVA





FATTURAZIONE ELETTRONICA E CORRISPETTIVI TELEMATICI

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL'» ESTEROMETRO»

- NOVITA' CHE DECORRONO DALL'1.1.2022
- COMUNICAZIONE DEI DATI OBBLIGATORIAMENTE TRAMITE SDI
- I DATI RELATIVI ALLE OPERAZIONI SVOLTE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI NON STABILITI NEL TERRIOTRIO DELLO STATO DEVONO ESSERE TRASMESSI TELEMATICAMENTE ENTRO I TERMINI DI EMISSIONE DELLE FATTURE O DEI DOCUMENTI CHE NE CERTIFICANO I CORRISPETTIVI
- I DATI RELATIVI ALLE OPERAZIONI RICEVUTE DA SOGGETTI NON STABILITI NEL TERRITORIO DELLO STATO SONO TRASMESSI TELEMATICAMENTE ENTRO IL 15° GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI RICEVIMENTO DEL DOCUMENTO CHE COMPROVA L'OPERAZIONE O DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE





FATTURAZIONE ELETTRONICA E CORRISPETTIVI TELEMATICI

REGIME SANZIONATORIO DALL'1.1.2022

- SANZIONE AMMINISTRATIVA PARI A 2 EURO PER CIASCUNA FATTURA NON TRASMESSA CORRETTAMENTE O NON TRASMESSA TEMPESTIVAMENTE
- IL LIMITE MASSIMO DELLA SANZIONE E' PARI A 400 EURO SU BASE MENSILE, RIDUCIBILE ALLA META' SE LA TRASMISSIONE DEI DATI E' EFFETTUATA ENTRO I 15 GG. SUCCESSIVI AI TERMINI PREVISTI





FATTURAZIONE ELETTRONICA E CORRISPETTIVI TELEMATICI

MODIFICA ALLA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

- REGIME DI SOLIDARIETA' PER L'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE DA UN TERZO PER CONTO DEL CEDENTE/PRESTATORE
- NUOVI TERMINI DI VERSAMENTO DALL'1.1.2021

I° TRIMESTRE 31 MAGGIO

II TRIMESTRE 30 SETTEMBRE 30 NOVEMBRE

IV° TRIMESTRE 28 FEBBRAIO ANNO SUCCESSIVO





FATTURAZIONE ELETTRONICA E CORRISPETTIVI TELEMATICI

MODIFICA ALLA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

NUOVI TERMINI DI VERSAMENTO DALL'1.1.2021

- SE L'IMPORTO DEL I° TRIMESTRE NON SUPERA EURO 250, SI PUO' VERSARE ENTRO LA SCADENZA DEL II° TRIMESTRE (30 SETTEMBRE)
- SE L'IMPORTO CUMULATIVO DEL I° E II°TRIMESTRE NON SUPERA EURO 250, SI PUO' VERSARE ENTRO LA SCADENZA DEL III° TRIMESTRE (30 NOVEMBRE)





FATTURAZIONE ELETTRONICA E CORRISPETTIVI TELEMATICI

NOVITA' IN MATERIA DI CORRISPETTIVI TELEMATICI DALL'1.1.2021

SOGGETTI PASSIVI IVA CHE ESERCITANO ATTIVITA' DI COMMERCIO AL MINUTO

- TERMINE ENTRO CUI SI DEVONO MEMORIZZARE I CORRISPETTIVI E CONSEGNARE, A RICHIESTA DEI CLIENTI, I RELATIVI DOCUMENTI DI CERTIFICAZIONE
- DIFFERIMENTO DI 6 MESI DEL TERMINE ENTRO IL QUALE I MEDESIMI SOGGETTI POSSONO MEMORIZZARE E INVIARE I DATI MEDIANTE SISTEMI EVOLUTI DI INCASSO
- NUOVO REGIME SANZIONATORIO





FATTURAZIONE ELETTRONICA E CORRISPETTIVI TELEMATICI

TERMINE PER LA MEMORIZZAZIONE DEI CORRISPETTIVI E LA CONSEGNA DEI DOCUMENTI

- DEVONO AVVENIRE NON OLTRE IL MOMENTO DI ULTIMAZIONE DELL'OPERAZIONE
- TALE MOMENTO DIFFERISCE DALL'ART. 6 DEL DPR 633/72
- L'AdE NELLA CIRC. 21.2.2020 N.3 HA PRECISATO CHE L'ESERCENTE E' TENUTO A MEMORIZZARE IL CORRISPETTIVO:
 - non oltre il momento del pagamento, totale o parziale del corrispettivo;
 - non oltre il momento della consegna del bene o dell'ultimazione della prestazione se tali eventi si verificano anteriormente al pagamento





FATTURAZIONE ELETTRONICA E CORRISPETTIVI TELEMATICI

NOVITA' IN MATERIA DI CORRISPETTIVI TELEMATICI DALL'1.1.2021

UTILIZZO DEI POS PER L'INVIO DEI CORRISPETTIVI

- DIFFERIMENTO DI 6 MESI (dall'1.1.21 al 1.7.21) PER LA POSSIBILITA' DI UTILIZZARE SISTEMI EVOLUTI DI INCASSO PER LA MEMORIZZAZIONE E L'INVIO DEI DATI DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI
- SI TRATTA DEI SISTEMI CHE PERMETTONO CON UN UNICO STRUMENTO DI GESTIRE OPERAZIONI SIA AI FINI FISCALI CHE AI FINI COMMERCIALI NONCHE' I PROCESSI DI ATTUAZIONE DEL «CASHBACK» E DELLA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI





FATTURAZIONE ELETTRONICA E CORRISPETTIVI TELEMATICI

NOVITA' IN MATERIA DI CORRISPETTIVI TELEMATICI DALL'1.1.2021

NUOVO REGIME SANZIONATORIO PER I CORRISPETTIVI TELEMATICI

- SANZIONE DEL 90% PER CIASCUNA OPERAZIONE COMMISURATO ALL'IMPOSTA RELATIVA ALL'IMPORTO NON MEMORIZZATO O NON TRASMESSO
- FASE TRANSITORIA (regolarizzazione senza sanzioni) NESSUNA SANZIONE SE IL SOGGETTO PASSIVO TRASMETTE I DATI ENTRO IL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE
- VIOLAZIONI CHE NON HANNO RIFLESSO SULLA LIQUIDAZIONE, SANZIONE FISSA DI EURO 100 PER TRASMISSIONE
- SANZIONE MINIMA 500 EURO
- SANZIONI ACCESSORIE (chiusura dei locali commerciali) 4 VIOLAZIONI NEL QUINQUENNIO, CHIUSURA DEI LOCALI DA 3 GIORNI A 1 MESE
- OMESSA INSTALLAZIONE DEL MISURATORE FISCALE, SANZIONE DA 1.000 A 4.000 EURO





LA DILAZIONE DEI RUOLI E LE ALTRE NOVITA' IN TEMA DI RISCOSSIONE

NOVITA' CONTENUTE NEL DL 137/2020

- LE ISTANZE PRESENTATE SINO AL 31.12.2021 PERMETTERANNO L'AMMISSIONE A PIU' CONTRIBUENTI ALLA DILAZIONE DELLE SOMME IN QUESTO DIFFICILE MOMENTO
- LE SOMME RICHIESTE POSSONO ESSERE OGGETTO DI DILAZIONE IN UN NUMERO MASSIMO DI 72 RATE MENSILI ELEVABILI A 120 SE SUSSISTONO I PRESUPPOSTI PER LA C.D. DILAZIONE STRAORDINARIA
- IL DL 137/2020 RIGUARDANO PRINCIPALMENTE GLI EFFETTI DELLA DOMANDA DI DILAZIONE PRESENTATA DAL DEBITORE
- LE DILAZIONI, SE IN ESSERE ALL'8.3.2020 O ACCOLTE SE RIFERITE A DOMANDE PRESENTATE SINO AL 31.12.2021, DECADONO, NON PER EFFETTO DEL MANCATO PAGAMENTO DI 5 RATE, ANCHE NON CONSECUTIVE, MA DI DIECI
- PER LE DOMANDE PRESENTATE DAL 30.11.2020 AL 31.12.2021, LA DILAZIONE SINO AD UN DEBITO DI 100.000 EURO (a regime sono 60.000 euro), VIENE CONCESSA SENZA LA NECESSITA' DI DIMOSTRARE I A DIFFICOLTA' FINANZIARIA





ASSEMBLEE SOCIETARIE

NOVITA' CONTENUTA NEL DECRETO «MILLEPROROGHE»

Art. 3, comma 6, del Decreto Milleproroghe.

Tale disposizione ha prorogato per i bilanci 2020 quanto previsto dall'art. 106 del D.L. n. 18/20 (conv. Legge n. 27/20). In particolare, la disposizione prorogata prevede che, in deroga agli art. 2364 c.c. (per le Spa) e l'art. 2478-bis c.c. (per le Srl) ed in deroga delle diverse disposizioni statutarie la convocazione dell'assemblea ordinaria può essere effettuata entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio ("l'assemblea ordinaria è convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio").





ASSEMBLEE SOCIETARIE

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Già dallo scorso anno, **Spa**, **Sapa**, **Srl**, cooperative e società mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, per le assemblee ordinarie e straordinarie prevede le seguenti **opzioni**:

- il voto in via elettronica o per corrispondenza;
- l'intervento nell'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Sostanzialmente, per queste società è possibile stabilire che l'assemblea dei soci possa essere svolta mediante mezzi di telecomunicazione che possano garantire la corretta identificazione dei partecipanti, ma anche la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza la necessità che vengano ad identificarsi in un medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario ed il notaio.

E' possibile prevedere la possibilità di effettuare il voto mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, anche in deroga all'art. 2479, quarto comma, del c.c. (ed alle diverse previsioni dello statuto).





ALTRE NOVITA' FISCALI

RINVIO DELLA «PLASTIC TAX» (all'1.7.2021)

RINVIO DELLA «SUGAR TAX» (all'1.1.2022)

SOPPRESSIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLA BENZINA PER AUTOTRAZIONE

CANONE UNICO (dall'1.1.2021) da istituirsi a cura di Comuni, Province e Città metropolitane

SOSTITUISCE



Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap) Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) Imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni (ICPDPA) Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP)



